

rilevato che l'art. 10, - rubricato "procedimento" - nell'ambito dell'accordo di composizione della crisi, al comma 6, stabilisce: "Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento";

considerato che il "provvedimento" cui fa riferimento il comma 6 è quello previsto nel comma 1 che, analogamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14 quinquies nell'ambito della liquidazione dei beni, stabilisce che il giudice, "se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza...". decreto il cui contenuto obbligatorio è indicato nel successivo comma 2, tra i cui rientra il divieto fino all'omologazione dell'accordo dell'inizio e della continuazione delle azioni esecutive;

ritenuto pertanto che il reclamo in oggetto presuppone necessariamente l'emanazione da parte del giudice del decreto di apertura della procedura con i conseguenti effetti previsti ex lege;

considerato che, nel caso di specie, il G.D. ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per insussistenza dei necessari presupposti di cui all'art. 14 ter;

ritenuto che tale conclusione, conforme alla lettera della legge, che prevede infatti il rimedio impugnatorio in esame solo nei confronti dei decreti di apertura delle procedure, appare conforme alla natura del provvedimento, privo del carattere di decisorietà e di definitività e non impeditivo della riproposizione di altra analoga domanda;

considerato come anche nell'ambito della disciplina del concordato preventivo il decreto di inammissibilità ex art. 162 l.f., ove non accompagnato dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non è suscettibile di reclamo, né di ricorso per Cassazione ex art. 111 l.f.;

considerato come in tal senso si è del resto pronunciata anche la Corte di Cassazione (cfr. sent. 1869/16), che, proprio rispetto al reclamo proposto avverso il decreto che dichiarava l'inammissibilità della proposta di composizione della crisi, ha definito lo stesso "pronuncia connotata dall'assenza di carattere decisorio e contestualmente definitivo, che non pregiudica la stessa possibilità di presentare altro e diverso piano, se pur con gli eventuali limiti temporali, posti dal legislatore per fronteggiare un uso ripetuto e indiscriminato dell'istituto, di cui all'art. 7, co. 2, lett b), peraltro dettato a carico del debitore che vi abbia fatto ricorso, dunque fruendo degli effetti pieni dell'istituto stesso nel quinquennio anteriore". Inoltre, sempre secondo la stessa posizione giurisprudenziale, il decreto di rigetto "esplicita una specifica inidoneità a tradursi, per via giudiziale, nella validazione del singolo progetto ristrutturativo del passivo quale proposto in un dato ricorso e dunque riflette una situazione economico finanziaria potenzialmente mutevole";

ritenuto pertanto che il reclamo proposto ex artt. 10, comma 6, e 14 quinquies, comma 1, è inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo

Alessandria, 18.4.2019

Il Presidente

Caterina Santinello
(dr.ssa Caterina Santinello)

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Fallimenti

Depositato in Cancelleria oggi **19 APR 2019**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr. Antonello TRULLU
Antonello Trullu